



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

**ATTO INTEGRATIVO DELLA CONVENZIONE
DI CONCESSIONE PER L'ESERCIZIO DEL GIOCO DEL BINGO
N. .../..../ DEL**

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, **AAMS**, con sede in Roma,
via della Luce, 34/a bis nella persona di,
responsabile dell'Ufficio regionale per il.....

E

La società....., con sede in
....., nella persona di,
in qualità di.....del concessionario

CONCORDANO CHE

salva diversa esplicita indicazione, i termini in grassetto, contenuti nel presente
atto, assumono il significato indicato nel nomenclatore delle definizioni, che
forma parte integrante, sostanziale e vincolante del presente **atto integrativo**
della **convenzione** n. .../..../R sottoscritta in data ... / ... /, prot n.
.....;

PREMESSO CHE



- l'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n.220, al comma 79, stabilisce che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa i soggetti **concessionari** ai quali sono già consentiti l'esercizio e la raccolta non a distanza dei giochi pubblici sottoscrivano l'atto di integrazione della **convenzione** accessiva alla concessione occorrente per adeguarne i contenuti ai principi di cui al comma 78, lettera b), numeri 4), 5), 7), 8), 9), 13), 14), 17), 19), 20), 21), 22), 23), 24), 25) e 26) della citata legge;

- il numero 23) del cennato comma 78, lettera b) prevede, in particolare che l'atto integrativo disponga, tra l'altro, la definizione di sanzioni, a titolo di penali, a fronte di casi di inadempimento delle clausole della convenzione accessiva alla concessione imputabili al concessionario, anche a titolo di colpa, nonché la graduazione delle penali in funzione della gravità dell'inadempimento e nel rispetto dei principi di proporzionalità ed effettività della sanzione;

- l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni dispone nuove norme per la tracciabilità dei flussi finanziari in attuazione del Piano straordinario contro le mafie;

- l'articolo 2, comma 2 , del Decreto Legge del 25 marzo 2010, n. 40 convertito dalla Legge 22 maggio 2010, n. 73 che tra l'altro dispone che le amministrazioni statali concedenti, attraverso adeguamenti convenzionali, ovvero l'adozione di carte dei servizi, ivi incluse quelle relative alle reti fisiche di raccolta del gioco, assicurano l'effettività di clausole idonee a garantire l'introduzione di sanzioni patrimoniali, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e non automaticità, a fronte di casi di inadempimento delle clausole della convenzione imputabile al concessionario, anche a titolo di colpa, la graduazione di tali sanzioni in funzione della gravità dell'inadempimento, nonché riduzione di meccanismi tesi alla migliore realizzazione del principio di effettività della clausola di decadenza dalla concessione, oltre che di maggiore efficienza, efficacia ed economicità del relativo procedimento nel rispetto del principio di partecipazione e del contraddittorio;

- l'articolo 2, comma 2-bis , del Decreto Legge del 25 marzo 2010, n. 40 convertito dalla Legge 22 maggio 2010, n. 73 dispone che fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, della legge 7 luglio 2009, n. 88, in tema di raccolta di gioco a distanza e fuori dai casi ivi disciplinati, il gioco con vincita in denaro può essere raccolto dai soggetti titolari di valida concessione, rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato esclusivamente nelle sedi e con le modalità previste dalla relativa convenzione di concessione, con esclusione di qualsiasi altra sede, modalità o apparecchiatura che ne permetta la partecipazione telematica;



- l'articolo 12 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (Norme di carattere fiscale in materia di giochi), convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77 e modificato dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha stabilito che con decreto dirigenziale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può disporre, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2010, che nell'ambito del gioco del Bingo, le somme giocate vengano destinate per almeno il 70 per cento a montepremi, per l'11 per cento a prelievo erariale e per l'1 per cento a compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco, prevedendo, inoltre, la possibilità per il concessionario di versare il prelievo erariale sulle cartelle di gioco in maniera differita e fino a sessanta giorni dal ritiro delle stesse, ferma restando la garanzia della copertura fideiussoria già prestata;
- il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge 26 febbraio 2011, n. 10, ha prorogato fino al "31 marzo 2011" le disposizioni contenute nel succitato articolo 12 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 ed ha demandato ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il potere di disporre l'ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2011, del termine del 31 marzo 2011;

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valenza dell'atto integrativo e dei suoi allegati

1. Le disposizioni del presente **atto integrativo** costituiscono parte integrante, vincolante e sostanziale della **convenzione**. Gli allegati sono parte integrante del presente **atto integrativo**.

Articolo 2

Oggetto

2. Il presente **atto integrativo** ha per oggetto l'inserimento di clausole modificative ed integrative della **convenzione**, al fine di adeguarne i contenuti alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 78, lettera b), numeri 4), 5), 7), 8), 9), 13), 14), 17), 19), 20), 21), 22), 23), 24), 25) e 26) della Legge 13 dicembre 2010, n. 220 e all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Articolo 3

Durata

1. L'**atto integrativo** ha efficacia fino alla data di scadenza della **convenzione**.

Articolo 4



Obblighi di conduzione dell'affidatario della concessione

1. Il **concessionario** è tenuto espressamente:
 - a) al mantenimento, per l'intera durata della **concessione**, del **rapporto di indebitamento** entro un valore non superiore a quello stabilito dal **decreto interdirigenziale n. 2011/1845/Strategie/UD del 28 giugno 2011** del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 1, comma 78, lettera a), numero 4 e lettera b), numero 4), della Legge 13 dicembre 2010, n.220;
 - b) alla consegna ad **AAMS**, anche mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata ed eventualmente per il tramite di associazioni di categoria, entro e non oltre quindici giorni dalla loro approvazione, del bilancio d'esercizio e delle rendicontazioni contabili trimestrali, relative al **concessionario** e alle società dallo stesso controllate, necessariamente accompagnati da apposita relazione di certificazione redatta da una società di revisione contabile, iscritta nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia o nell'albo speciale tenuto da **Consob**, o comprovati da documentazione equipollente ed idonea nello Stato in cui vi è la sede legale.
2. Il **concessionario** può procedere alla distribuzione, anche straordinaria, di dividendi solo subordinatamente al fatto che risultino, da preventiva dichiarazione trasmessa ad **AAMS**, pienamente adempiuti tutti gli obblighi di investimento, ove previsti dalla **convenzione**, specialmente quelli occorrenti al mantenimento dei livelli di servizio richiesti al **concessionario**.

Articolo 5

Mutamenti soggettivi del concessionario

1. Il **concessionario** sottopone all'autorizzazione preventiva di **AAMS**, a pena di decadenza dalla concessione, le operazioni che implicano mutamenti soggettivi del **concessionario** stesso, intendendosi per mutamenti soggettivi riguardanti il **concessionario** ogni operazione, posta in essere dal **concessionario**, di fusione, scissione, trasferimento dell'azienda, mutamento di sede sociale o di oggetto sociale, scioglimento della società, escluse tuttavia quelle di vendita o di collocamento delle azioni del **concessionario** presso un mercato finanziario regolamentato.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione **AAMS** valuta l'impatto dei mutamenti soggettivi sull'assetto societario generale del **concessionario**, con riguardo tra l'altro al rispetto dei requisiti di **solidità patrimoniale**, del **rapporto di indebitamento** e di idonea patrimonializzazione come definiti con il citato



decreto interdirigenziale del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 78, lettera b) della Legge del 13 dicembre 2010 n. 220.

3. Restano, comunque, validi i divieti di cessione e le relative deroghe espressamente previsti dalla **convenzione**.

Articolo 6

Indice di solidità patrimoniale

- 1 Il **concessionario**, previa autorizzazione di AAMS, può effettuare operazioni di trasferimento delle partecipazioni, anche di controllo, detenute dal **concessionario** stesso che possono comportare, nell'esercizio in cui si perfeziona l'operazione, una riduzione dell'indice di solidità patrimoniale così come determinato con il citato decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 78, lettera b), punto 9 della Legge del 13 dicembre 2010 n.220, fermo l'obbligo del concessionario di riequilibrare, a pena di decadenza dalla **concessione**, il predetto indice entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio;
- 2 Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il **concessionario** allega all'istanza idonea documentazione illustrativa degli aumenti di capitale ovvero degli altri strumenti od operazioni volti al ripristino, a pena di decadenza dalla **concessione**, dell'indice medesimo entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio.

Articolo 7

Impegni del concessionario per la tutela del giocatore

1. Il **concessionario**, relativamente alla gestione dei giochi oggetto della **concessione**, è tenuto a:
 - a) porre in essere attività di informazione ai consumatori, riguardanti i regolamenti dei giochi, nonché le prescrizioni e disposizioni vigenti per la tutela del gioco lecito e per la promozione del gioco legale e responsabile e la prevenzione di possibili comportamenti ludopatici, adottando ovvero mettendo a disposizione strumenti e accorgimenti per l'autolimitazione ovvero per l'autoesclusione dal gioco, anche in attuazione di specifiche campagne di comunicazione istituzionale promosse da AAMS;



- b) rispettare le disposizioni stabilite da AAMS circa l'utilizzo dei loghi istituzionali, nonché il corretto uso degli strumenti promozionali e pubblicitari;
 - c) garantire il rispetto del divieto di gioco per i minori di età.
 - d) promuovere comportamenti responsabili di gioco e vigilanza sulla loro adozione da parte dei giocatori, nonché di misure a tutela del consumatore previste dal codice del consumo, di cui al *decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206*;
2. Il **concessionario** si impegna a far sì che nell'esercizio dei giochi oggetto della **concessione** non siano presenti elementi contrari alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume.
 3. Il **concessionario** si impegna a porre in essere iniziative, concordate annualmente con AAMS, finalizzate ad attuare interventi per la promozione del gioco responsabile e utili alla tutela dei minori rispetto all'accesso al gioco.

Articolo 8

Fondi di extraprofitabilità

1. Il **concessionario**, previa autorizzazione di AAMS, può destinare a scopi diversi da investimenti legati alle attività oggetto di concessione la extraprofitabilità generata in virtù della prestazione di finanziamento o garanzia a favore di società controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, operanti nel settore delle infrastrutture di gioco, fermo rimanendo il mantenimento dei requisiti di **solidità patrimoniale** come determinati con il citato decreto interdirigenziale del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al punto 4, comma 78, lettera a), dell'articolo 1, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220.
2. Ai fini della richiesta di autorizzazione di cui al precedente comma 1, il **concessionario** ha l'obbligo di fornire ad AAMS la documentazione attestante l'extraprofitabilità certificata da una società di revisione contabile, iscritta nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia o nell'albo speciale tenuto da **Consob**, o comprovata da documentazione equipollente ed idonea nello Stato in cui vi è la sede legale.



3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, **AAMS**, verificato preliminarmente il rispetto degli obblighi di investimento previsti dalla **convenzione**, valuta l'impatto della destinazione della extraprofitabilità di cui al comma 1, a scopi diversi da investimenti legati alle attività oggetto di concessione, sull'assetto societario generale del concessionario, con particolare riguardo al rispetto dei requisiti di solidità patrimoniale come definiti con il citato decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al punto 4, comma 78, lettera a), dell'articolo 1, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220.

Articolo 9

Trasmissione dei dati ad AAMS

1. Il **concessionario** si impegna a trasmettere, in via telematica, al sistema centrale di **AAMS** le informazioni, i dati e le contabilità relativi all'attività di gioco secondo le modalità stabilite con decreto direttoriale di **AAMS n. 1861/Strategie/UD del 30 giugno 2011**;
2. Il **concessionario** si impegna a trasmettere annualmente, anche in via telematica, ad **AAMS** il quadro informativo minimo, riportante dati economici, finanziari, tecnici e gestionali della società, specificato con il citato decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 78, lettera b), punto 20 della Legge del 13 dicembre 2010 n.220.

Articolo 10

Vigilanza, controlli ed ispezioni

1. **AAMS**, durante il periodo di validità ed efficacia della **concessione** esercita i poteri di vigilanza, di controllo e di ispezione sul **concessionario**, con specifico riferimento all'esecuzione di tutte le attività e funzioni trasferite.
2. **AAMS**, attraverso propri incaricati, può procedere unilateralmente ai controlli ed alle ispezioni, anche con accessi senza preavviso, presso le sedi del **concessionario**, comprese quelle ove è ubicato il **sistema di elaborazione**, e per quanto concerne le dotazioni tecnologiche utilizzate, anche presso le sedi degli eventuali fornitori terzi. Il **concessionario** si impegna espressamente ed incondizionatamente a mettere a disposizione, nei termini fissati, tutte le informazioni ed i documenti richiesti da **AAMS**, nonché le apparecchiature e gli strumenti occorrenti per la rilevazione degli elementi necessari alla verifica dei livelli di servizio. In caso di ispezioni ed accessi, i collaboratori del **concessionario** sono tenuti a prestare incondizionata assistenza agli incaricati di **AAMS**.
3. Il **concessionario** si impegna espressamente ed incondizionatamente a provvedere, a proprie spese, alla eliminazione dei malfunzionamenti che siano



stati riscontrati da **AAMS**, entro i termini indicati da **AAMS** stessa all'atto della contestazione, fatto salvo quanto previsto dalla **convenzione**.

Articolo 11

Sanzioni per inadempienze del concessionario

1. Nei casi di inadempimento delle clausole della **convenzione** imputabili al **concessionario**, anche a titolo di colpa, **AAMS**, salvo per i casi di grave inadempimento che comportano la decadenza o la revoca della concessione ai sensi dell'art. 3 del D.M. 31 gennaio 2000, n. 29, può irrogare le seguenti sanzioni, a titolo di penali, graduate in funzione della gravità dell'inadempimento e nel rispetto dei principi di proporzionalità ed effettività della sanzione:
 - a. per il mancato rispetto delle prescrizioni di legge e delle autorizzazioni amministrative previste per l'esercizio del gioco del Bingo: penale non inferiore a euro 500 (cinquecento/00) e non superiore a euro 5.000 (cinquemila/00);
 - b. per il mancato rispetto degli obblighi concernenti le caratteristiche oggettive della sala-bingo: penale non inferiore a euro 500 (cinquecento/00) e non superiore a euro 5.000 (cinquemila/00);
 - c. per il mancato rispetto degli obblighi concernenti le dotazioni della sala-bingo, la realizzazione dei lavori e degli strumenti informatici e multimediali conformi alle specifiche tecniche definite da **AAMS**, nonché ogni intervento per il miglioramento tecnico e gestionale per garantire lo sviluppo del gioco nell'interesse erariale: penale non inferiore a euro 250 (duecentocinquanta/00) e non superiore a euro 2.500 (duemilacinquecento/00);
 - d. a parziale modifica dell'articolo 11 della convenzione in caso di sospensione non autorizzata dell'attività fatta salva la facoltà di revoca della **concessione**, nonché in caso di mancato rispetto degli obblighi concernenti il mantenimento dei livelli di servizio di cui all'articolo 3, comma 5, della **convenzione** e lo svolgimento del gioco in conformità alle disposizioni contenute nei regolamenti di gioco: penale non inferiore a euro 1.000 (mille/00) e non superiore ad euro 10.000 (diecimila/00);
 - e. per il mancato rispetto dell'obbligo di consentire l'accesso, da parte del personale di **AAMS**, alla sala-bingo e alla relativa documentazione amministrativa per l'effettuazione di ispezioni, verifiche e controlli, anche al di fuori dell'orario di funzionamento della sala: penale non inferiore a euro 500 (cinquecento/00) e non superiore a euro 1.500 (millecinquecento/00);



- f. per la mancata comunicazione della variazione di domicilio: penale non inferiore a euro 200 (duecento/00) e non superiore a euro 600 (seicento/00);
 - g. per ogni altra violazione delle clausole convenzionali imputabili al concessionario e non individuate nelle ipotesi suindicate: penale non inferiore a euro 100 (cento/00) e non superiore a euro 5.000 (cinquemila/00).
2. Nei casi di inadempimento delle clausole del presente **atto integrativo** imputabili al **concessionario**, anche a titolo di colpa, **AAMS** può irrogare le seguenti sanzioni, a titolo di penali, graduate in funzione della gravità dell'inadempimento e nel rispetto dei principi di proporzionalità ed effettività della sanzione:
- a. per il mancato rispetto dei termini di consegna del bilancio di esercizio, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b): penale di euro 500 (cinquecento/00) fino al decimo giorno di ritardo compreso, di euro 1000 (mille/00) per un ritardo compreso tra l'undicesimo ed il ventesimo giorno, per un ritardo oltre il ventesimo giorno di euro 2000 (duemila/00); il protrarsi dell'inadempienza per oltre trenta giorni può comportare la decadenza dalla **concessione**;
 - b. per il mancato rispetto dei termini di consegna delle rendicontazioni contabili trimestrali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b): penale di euro 200 (duecento/00) fino al decimo giorno di ritardo compreso, di euro 500 (cinquecento/00) per un ritardo compreso tra l'undicesimo ed il trentesimo giorno, di euro 1000 (mille/00); il protrarsi dell'inadempienza per oltre trenta giorni può comportare la decadenza dalla **concessione**;
 - c. in caso di mancata trasmissione della dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 2: penale di euro 200 (duecento/00) fino al decimo giorno di ritardo compreso, di euro 500 (cinquecento/00) per un ritardo compreso tra l'undicesimo ed il ventesimo giorno, per un ritardo oltre il ventesimo giorno di euro 1000 (mille/00); il protrarsi dell'inadempienza per oltre trenta giorni può comportare la decadenza dalla **concessione**;
 - d. in caso in cui il **concessionario** effettui la distribuzione, anche straordinaria di dividendi, senza aver previamente adempiuto a tutti gli obblighi di investimento previsti dalla **concessione**: penale non inferiore a euro 1000 (mille/00) e non superiore a euro 5000 (cinquemila/00);
 - e. in caso in cui il **concessionario** ponga in essere, in assenza della preventiva autorizzazione di **AAMS**, operazioni, di cui all'articolo 6, comma 1, di trasferimento delle partecipazioni, anche di controllo, detenute dal



concessionario stesso: penale non inferiore a euro 1000 (mille/00) e non superiore a euro 5000 (cinquemila/00);

- f. in caso di ritardo o incompleta trasmissione al sistema centrale di **AAMS** delle informazioni, dei dati e delle contabilità di cui all'articolo 9, comma 1: penale non inferiore a euro 500 (cinquecento/00) e non superiore a euro 5.000 (cinquemila/00); il protrarsi dell'inadempienza per oltre trenta giorni può comportare la decadenza dalla **concessione**;
- g. in caso di mancata trasmissione ad **AAMS** del quadro informativo minimo, riportante dati economici, finanziari, tecnici e gestionali della società, di cui all'articolo 9, comma 2: penale di euro 200 (duecento/00) fino al decimo giorno di ritardo compreso, di euro 500 (cinquecento/00) per un ritardo compreso tra l'undicesimo ed il trentesimo giorno;
- h. per la mancata consegna della documentazione richiesta da **AAMS** nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza, controllo ed ispezione, di cui all'articolo 10, comma 2: penale non inferiore a euro 500 (cinquecento/00) e non superiore a euro 5.000 (cinquemila/00);
- i. per il ritardo nella soluzione dei malfunzionamenti, di cui all'articolo 10, comma 3: penale non inferiore a euro 500 (cinquecento/00) e non superiore a euro 5.000 (cinquemila/00) in base alla gravità del malfunzionamento e del ritardo nell'adozione del relativo intervento risolutorio.

Articolo 12

Decadenza

1. Lo svolgimento del procedimento di decadenza dalla **concessione** è svolto da **AAMS** in ossequio alla normativa in materia di procedimento amministrativo recata dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, con particolare riguardo agli articoli 2, 2 bis, 3, 3 bis, 7, 8, 9 e 10 della citata legge.
2. Al fine della tutela degli interessi erariali e dei consumatori e fermo restando quanto previsto al riguardo nella **convenzione**, **AAMS** avvia il procedimento di decadenza dalla **concessione**, salvo il diritto al risarcimento del danno patito e patendo ed alla refusione delle spese, anche nelle fattispecie, indicate nel presente **atto integrativo**, in cui:
 - a. il **concessionario** non mantiene il **rapporto di indebitamento** entro il valore di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera a);
 - b. il **concessionario** non sottopone all'autorizzazione preventiva di **AAMS** le operazioni che implicano mutamenti soggettivi di cui al precedente articolo 5, comma 1;



- c. il **concessionario** non provvede a riequilibrare il proprio indice di **solidità patrimoniale** di cui all'articolo 6 ove lo stesso abbia subito una riduzione in seguito ad operazioni di trasferimento delle partecipazioni, anche di controllo, detenute dal **concessionario** stesso entro sei mesi dall'approvazione del bilancio;
- d. il **concessionario**, in assenza dell'autorizzazione di **AAMS**, destina le extraprofitabilità, di cui all'articolo 8, comma 1, a scopi diversi da investimenti legati alle attività di **concessione**.

Articolo 13

Ordinaria amministrazione alla scadenza della concessione

1. Ferme restando le valutazioni di carattere generale da parte di **AAMS** relative allo svolgimento delle gare per l'assegnazione di nuove **concessioni**, alla scadenza del periodo di durata della **concessione**, il **concessionario** uscente prosegue nell'ordinaria amministrazione delle attività di gestione ed esercizio delle attività di raccolta del gioco oggetto di **concessione** fino al trasferimento della gestione e dell'esercizio al nuovo **concessionario**.
2. A tal fine, il concessionario si impegna sin d'ora ad estendere la validità delle garanzie già prestate.

Articolo 14

Devoluzione della rete infrastrutturale di gestione e raccolta del gioco

1. Al termine di durata della **concessione**, il **concessionario** devolve, senza alcun onere a carico di **AAMS**, tutti i beni che costituiscono la **rete infrastrutturale di gestione e raccolta del gioco**, a fronte della richiesta di **AAMS** che deve essere comunicata almeno sei mesi prima della scadenza della **concessione** medesima, ovvero comunicata in occasione del provvedimento di revoca o di decadenza dalla **concessione**. I beni, al momento della devoluzione, devono essere liberi da diritti e pretese di terzi.

Articolo 15

Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il **concessionario** assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni. Si impegna inoltre ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei



contratti sottoscritti da terzi a qualsiasi titolo interessati all'esercizio dei giochi oggetto della **convenzione**, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume parimenti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suindicata legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il **concessionario** si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione ad **AAMS** ed alla Prefettura - Ufficio del Governo competente per territorio della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce causa di decadenza dalla **concessione**.

Articolo 16

Esecuzione

1. L'**atto integrativo** ha effetto ed impegna il **concessionario** dalla data di sottoscrizione ed **AAMS** dalla data di approvazione da parte degli organi di controllo competenti.

Articolo 17

Oneri fiscali

1. Sono a carico del **concessionario** le spese di scritturazione, copia e bollo dell'**atto integrativo**, nonché gli oneri di registrazione in caso d'uso.

Roma, li

Per **AAMS**

Per il **concessionario**



Ai sensi dell'articolo 1341 e seguenti del codice civile, il concessionario specificamente approva i seguenti articoli:

- Articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17

Per il concessionario



ALLEGATI ALL'ATTO INTEGRATIVO

ALLEGATO A	NOMENCLATORE DELLE DEFINIZIONI
------------	--------------------------------

Allegato A

NOMENCLATORE DELLE DEFINIZIONI

I termini in grassetto contenuti nel presente documento, che sono riportati, a seconda dei casi, solo al singolare o solo al plurale, assumono il significato indicato a fianco di ciascuno di essi.

1. **AAMS**, indica l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
2. **atto convenzionale** o **atto di convenzione** o **convenzione**, indica l'atto, sottoscritto dal **concessionario** e da **AAMS**, nonché degli eventuali atti aggiuntivi, con il quale sono disciplinati i diritti ed i doveri relativi al rapporto di **concessione**;
3. **atto integrativo** o **atto di integrazione**, indica il documento di integrazione della **convenzione** che i soggetti già titolari di **concessione** per l'esercizio e la raccolta non a distanza di uno o più dei **giochi pubblici** devono sottoscrivere per adeguare i contenuti della propria concessione alle disposizioni di cui al comma 78, lettera b), numeri 4), 5), 7), 8), 9), 13), 14), 17), 19), 20), 21), 22), 23), 24), 25) e 26) della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136;
4. **bingo**, indica il gioco di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 gennaio 2000, n. 29;
5. **concessionario**, indica il soggetto assegnatario della **concessione**;
6. **concessione**, indica il titolo attraverso il quale **AAMS** conferisce a soggetti autorizzati le attività e funzioni pubbliche per l'esercizio e la raccolta effettuata tramite **rete distributiva fisica dei giochi pubblici**;
7. **Consob**, indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, istituita con la legge n. 216 del 7 giugno 1974, quale autorità amministrativa indipendente, dotata di personalità giuridica e piena autonomia con la legge 281 del 1985, per la tutela degli investitori e l'efficienza, trasparenza e sviluppo del mercato mobiliare italiano;



8. **giochi pubblici**, indica i giochi attualmente raccolti, tramite **rete distributiva fisica**, a fronte di specifica **concessione** rilasciata da **AAMS**: apparecchi da intrattenimento, **giochi numerici a totalizzatore nazionale**, lotterie ad estrazione istantanea, **bingo**, **giochi di ippica nazionale**, scommesse ippiche, scommesse sportive ovvero non ippiche a quota fissa, scommesse sportive a totalizzatore, concorsi a pronostici sportivi ed ippici;
9. **punto/i di vendita fisico/i**, indica il singolo esercizio pubblico, con ubicazione univoca, abilitato alla commercializzazione dei **giochi pubblici**;
10. **rapporto di indebitamento**, indica il rapporto tra posizione finanziaria netta e patrimonio netto;
11. **rete infrastrutturale di gestione e raccolta del gioco o rete infrastrutturale**, indica l'infrastruttura hardware e software di trasmissione ed elaborazione dati, attivata e condotta dal **concessionario**, in conformità con quanto previsto dalla **convenzione** comprende il **sistema di elaborazione**, gli apparati di interfaccia per la connessione tra il **sistema di elaborazione i**, nonché le reti di connessione tra il **sistema di elaborazione** e il **sistema centrale di AAMS**;
12. **sistema centrale/centralizzato**, indica il sistema di controllo di **AAMS** per la registrazione ed il controllo dei dati di gioco trasmessi dal **sistema di elaborazione del concessionario**;
13. **sistema di elaborazione**, indica il sistema attivato dal **concessionario**, collegato al **sistema centrale di AAMS**;
14. **solidità patrimoniale**, è valutata sulla base dei requisiti elencati e definiti dal decreto interdirigenziale n. 2011/1845/Strategie/UD del 28 giugno 2011: a) indice di elasticità dell'attivo; b) indice di elasticità del passivo; c) indice di copertura delle immobilizzazioni; d) indice di autonomia finanziaria; e) rapporto di indebitamento; f) idonea patrimonializzazione del soggetto controllante.